

Pubblicato il 16/09/2019

N. 00363/2019 REG.PROV.CAU.  
N. 01285/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1285 del 2019, proposto da 2c Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Liperoti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Centrale Unica di Committenza "Marchesato Crotonese" non costituito in giudizio;

Comune di Cotronei, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Lilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

Pfb, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Caliendo, Giuseppe Corvino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,*

-dei presupposti verbali di gara, atti endoprocedimentali e in specie del

verbale n. 2 del 28.06.2019, nella parte in cui individua la ditta PFB Group s.r.l.s. quale prima classificata e formula conseguente proposta di aggiudicazione;

-di tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali, non conosciuti;

nonché per la declaratoria di inefficacia:

-dell'eventuale contratto d'appalto medio tempore stipulato fra il Comune di Cotronei e la ditta PFB Group s.r.l.s.;

e per il subentro della ricorrente 2C Costruzioni s.r.l. nell'aggiudicazione della gara e nell'esecuzione del contratto d'appalto con il Comune di Cotronei per i "Lavori di ripristino strade interpoderali".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cotronei e di Pfb;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2019 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, pur nella consapevolezza dell'incertezza del quadro giurisprudenziale e fermi i necessari approfondimenti della fase di merito, di privilegiare il rilievo per cui la determinazione della soglia di anomalia operata dalla C.U.C. risulta essere stata individuata in difformità dalle note esplicative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le quali, come ivi enunciato, devono riferirsi anche alle gare avviate in precedenza;

Rilevata pertanto la fondatezza delle censure sollevate da parte ricorrente in ordine a tale assorbente profilo;

Ritenuto che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), accoglie l'istanza di tutela cautelare avanzata dalla ricorrente e, per l'effetto, sospende i provvedimenti impugnati.

Fissa, per la trattazione del merito del ricorso, l'udienza pubblica del 18 dicembre 2019.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario

Pierangelo Sorrentino, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Pierangelo Sorrentino**

**IL PRESIDENTE**  
**Giancarlo Pennetti**

**IL SEGRETARIO**